

**REGOLAMENTO (CE) N. 2151/1999 DEL CONSIGLIO
dell'11 ottobre 1999**

che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e abroga il regolamento (CE) n. 1064/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 1999/318/PESC, adottata dal Consiglio in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, riguardante misure restrittive supplementari nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) il governo della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) continua a violare le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad attuare politiche estreme e criminalmente irresponsabili, compresa la repressione a danno dei propri cittadini, che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;
- (2) occorrerebbe quindi vietare tutti i voli fra il territorio della Comunità e quello della Repubblica federale di Jugoslavia, ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo;
- (3) tale divieto non si applicherebbe, a determinate condizioni, alle linee aeree del Montenegro;
- (4) detta misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea;
- (5) quindi, quando dette misure riguardano il territorio della Comunità, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza; ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni da esso indicate;
- (6) occorre autorizzare gli atterraggi di emergenza e i conseguenti decolli e concedere deroghe per i voli effettuati per scopi rigorosamente umanitari;
- (7) la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure prese in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento;
- (8) per motivi di trasparenza e semplicità, occorrerebbe incorporare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1064/1999 del Consiglio, del 21 maggio 1999, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità europea e della Repubblica federale di Jugoslavia e abroga il regolamento (CE) n. 1901/98 ⁽²⁾, e abrogare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietato decollare dal o atterrare sul territorio della Comunità:

- a) a tutti gli aeromobili gestiti, direttamente o indirettamente, da compagnie aeree jugoslave, vale a dire da compagnie aeree che abbiano il principale centro di attività o la sede sociale nella Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ),
- b) a tutti gli aeromobili registrati nella RFJ, e
- c) a tutti gli aeromobili civili, vale a dire quelli ad uso commerciale o privato, decollati dal territorio della RFJ o destinati ad atterrarvi.

Articolo 2

1. Sono revocate tutte le licenze di esercizio per i voli di linea tra un punto qualsiasi del territorio della Comunità e un punto qualsiasi della RFJ e non vengono rilasciate nuove licenze per questi servizi.

⁽¹⁾ GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 1999/604/PESC (GU L 236 del 7.9.1999, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 129 del 22.5.1999, pag. 27.